



Decreto n° 055 / Pres.

Trieste, 28 marzo 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 28/2002. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 28/03/2014

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 28/03/2014



Vista la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) e, in particolare:

- l'articolo 15, comma 2 secondo cui il numero dei componenti del Consiglio dei delegati è fissato dallo Statuto consortile e non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta;
- l'articolo 15, comma 6 che stabilisce il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere in seno al Consiglio dei delegati;
- il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 19, ai sensi del quale le modifiche dello Statuto dei Consorzi di bonifica sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati e sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7) ed in particolare il comma 32 dell'articolo 6 che ha modificato la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002 estendendo a 20 anni il termine massimo della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito a cui possono accedere i Consorzi di bonifica per finanziare le spese di investimento secondo le modalità stabilite dallo stesso comma;

Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) ed in particolare l'articolo 7 che ha innovato la legge regionale 28/2002 con riferimento ai seguenti aspetti:

- modificando il comma 6 dell'articolo 15, ha stabilito che il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere in seno al Consiglio dei delegati è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea e che l'eventuale frazione va considerata per unità intera mentre, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16/2012, tale numero era fissato dallo Statuto consortile tra un minimo di un decimo e un massimo di tre decimi del numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea;
- introducendo l'articolo 20 bis, ha attribuito all'Associazione dei Consorzi, nell'ottica di una futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, il compito di gestire in maniera unificata determinate attività e specifici servizi;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale Legge finanziaria 2013) ed in particolare l'articolo 3, comma 19 che ha sostituito la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002 consentendo ai Consorzi di bonifica di contrarre mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale;

Visto lo Statuto del Consorzio di bonifica Cellina Meduna, approvato con proprio decreto 6 maggio 2003, n. 0123/Pres. e successivamente modificato con proprio decreto 16 aprile

2010, n. 072/Pres.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Cellina Meduna n. 840 del 14 gennaio 2014, recante "Modifiche allo Statuto consortile da presentare alla Regione FVG per la relativa approvazione" alla quale è allegato il testo dello Statuto coordinato con le modifiche adottate;

Viste le predette modifiche allo Statuto del Consorzio riguardanti:

- la sostituzione del comma 11 dell'articolo 2, recante "Finalità e funzioni", diretta a dettagliare più precisamente le finalità e le funzioni ascrivibili al Consorzio;
- la sostituzione dei commi 8 e 17 dell'articolo 4, recante "La contribuzione consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto" e la sostituzione dell'articolo 27 recante "Pubblicazione delle deliberazioni ed Organo di controllo", dirette a introdurre la pubblicazione on line degli atti consortili al fine di permettere una maggiore trasparenza;
- la sostituzione dell'articolo 7, recante "Il Consiglio dei Delegati", diretta ad individuare il numero dei consiglieri eletti dai rappresentanti dei Comuni in conformità all'articolo 15, comma 6 della legge regionale 28/2002;
- la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 7 e l'aggiunta del comma 10 all'articolo 9 recante "Convocazione del Consiglio dei Delegati", nonché la sostituzione dei commi 1, 3, 4 e 5 e - l'aggiunta del comma 8 all'articolo 13 recante "Convocazione della Deputazione Amministrativa", dirette a introdurre lo strumento della posta elettronica certificata e del fax nelle modalità di convocazione degli organi consortili;
- l'aggiunta del comma 5 all'articolo 22 recante "Validità delle riunioni", diretta a introdurre la possibilità di partecipare alle riunioni degli organi consortili in audio-video conferenza;
- la sostituzione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 30, recante "Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo", diretta a disciplinare le modalità di ricorso all'indebitamento in conformità all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 28/2002;
- la sostituzione dell'articolo 49 recante "Associazione dei Consorzi di bonifica", diretta a evidenziare, attraverso il rinvio all'articolo 20 bis della legge regionale 28/2002, l'attività svolta dall'Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 466 che ha approvato le predette modifiche allo Statuto del Consorzio di bonifica Cellina Meduna;

Decreta

1. Sono approvate le seguenti modifiche allo Statuto del Consorzio di bonifica Cellina Meduna adottate con deliberazione del Consiglio dei delegati di data 14 gennaio 2014, come risultanti nel testo coordinato dello Statuto medesimo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

A) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2:

il comma 11 dell'articolo 2, recante "Finalità e funzioni" è sostituito dal seguente:

<<Il Consorzio può altresì:

- a) assumere, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione, la progettazione e la manutenzione di attività di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario nonché la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario obbligatorie e/o volontarie di competenza privata che presentino interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni e la promozione di organismi associativi
- c) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
- d) assumere, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'Agricoltura e all'Ambiente, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della Legge 16/12/1993 n. 520.

e) svolgere attività di produzione di energia idroelettrica e/o di energia da altre fonti rinnovabili, finalizzata all'abbattimento dei costi di gestione consortili a beneficio dell'equilibrio finanziario dell'Ente anche mediante lo sfruttamento delle acque defluenti nei canali consortili e non consortili che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni

f) svolgere attività di ricerca, progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili compatibilmente con le finalità istituzionali dell'Ente;

g) partecipare ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica, per l'irrigazione, per la sicurezza e la tutela delle acque, dell'ambiente e del territorio nonché per le altre attività – rientranti nell'ambito delle finalità istituzionali – volte al raggiungimento di un'ottimale gestione economica consortile;

h) provvedere e/o concorrere alla realizzazione di opere ed azioni di salvaguardia ambientale, di risanamento delle acque – anche col fine della loro successiva utilizzazione – di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale>>;

B) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4:

i commi 8 e 17 dell'articolo 4, recante "La contribuzione consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto", sono sostituiti dai seguenti:

(comma 8)

<<Le deliberazioni del Consiglio dei delegati di approvazione del Piano di classifica sono pubblicate negli Albi pretori on line dei Comuni interessati ed nell'Albo pretorio on line del Consorzio per quindici (15) giorni da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato>>;

(comma 17)

<<Le deliberazioni consiliari di approvazione dei criteri provvisori di ripartizione della spesa sono pubblicate agli Albi Pretori on line dei Comuni interessati e all'albo pretorio consortile on line per quindici giorni da computarsi comprendendo i giorni festivi ed il sabato>>;

C) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7:

l'articolo 7, recante "Il Consiglio dei Delegati" è sostituito dal seguente

<<Il Consiglio dei Delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.

Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei Consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.

Il Consiglio dei Delegati è quindi composto complessivamente da 39 (trentanove) membri di cui 30 (trenta) membri eletti dall'Assemblea dei consorziati e 9 (nove) membri quali rappresentanti dei Comuni, il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.

Questi ultimi saranno scelti fra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro 20 (venti) giorni, compresi i giorni festivi e il sabato, dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o fax, nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell'adunanza stessa.

Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima Lista della stessa sezione; qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, sono indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche ai sensi dell' art.15, comma IV, della L.R. n.28/2002.

Ai sensi dell'art. 15, comma VII, della L.R. n.28/2002, il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al secondo comma che precede, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.

Il Consiglio dei Delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.>>;

D) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9

i commi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 9 recante "Convocazione del Consiglio dei Delegati" sono sostituiti dai seguenti:

(comma 1)

<<Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due volte l'anno, oppure entro 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta (con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o fax, riportante gli argomenti da trattare) da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri Delegati o dal Collegio dei Revisori Contabili ai sensi del penultimo comma del successivo art. 15 del presente Statuto.>>;

(comma 2)

<<Le riunioni del Consiglio dei Delegati avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o fax spedita ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.>>;

(comma 3)

<<In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o posta elettronica certificata o fax sino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione.>>;

(comma 7)

<<In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma o posta elettronica certificata o fax ai Consiglieri almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.>>;

E) dopo il comma 9 dell'articolo 9 recante "Convocazione del Consiglio dei Delegati" viene aggiunto il seguente comma:

<<I Consiglieri delegati devono comunicare alla Segreteria Amministrativa del Consorzio entro il giorno 15 del mese di dicembre di ogni anno le modalità con le quali intendono ricevere le convocazioni di cui al presente Statuto con obbligo di comunicare tempestivamente ogni mutamento dei propri recapiti postali, telefonici, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.>>;

F) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 13

i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 recante "Convocazione della Deputazione Amministrativa" sono sostituiti dai seguenti:

(comma 1)

<<La Deputazione Amministrativa viene convocata d'iniziativa del Presidente o quando 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o fax riportante gli argomenti da trattare. >>;

(comma 3)

<<La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o fax inviata/o ai Deputati almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. >>;

(comma 4)

<<In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o posta elettronica certificata o fax inviata/o non meno di 48 (quarantotto) ore prima dell'ora della riunione. >>;

(comma 5)

<<Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica o via posta elettronica certificata o fax ai Deputati almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora della riunione.>>;

G) dopo il comma 7 dell'articolo 13 recante "Convocazione della Deputazione Amministrativa" viene aggiunto il seguente comma:

<<I Deputati devono comunicare alla Segreteria Amministrativa del Consorzio entro il giorno

15 del mese di dicembre di ogni anno le modalità con le quali intendono ricevere le convocazioni di cui al presente Statuto con obbligo di comunicare tempestivamente ogni mutamento dei propri recapiti postali, telefonici, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata>>;

H) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22

dopo il comma 4 dell'articolo 22 recante "Validità delle riunioni" viene aggiunto il seguente comma:

<<In caso di comprovata necessità da comunicarsi all'Ente – i Membri potranno partecipare alle riunioni in audio-videoconferenza; tali riunioni saranno considerate valide ed efficaci>>;

I) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 27

l'articolo 27, recante "Pubblicazione delle deliberazioni ed Organo di controllo" è sostituito dal seguente

<<Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate dalla Direzione Centrale Risorse agricole, naturali e forestali secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 28/02.

Il controllo sugli atti del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità ai sensi dell'art. 22, comma II, della L.R. n. 28/2002.

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

- a) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- b) i conti consuntivi;
- c) ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 (venti) per cento dei componenti presenti dell'Organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma I, della L.R. n. 28/2002, e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denunciato;
- d) gli atti degli Organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'Organo deliberante nell'atto medesimo.

Le deliberazioni degli Organi deliberanti sono pubblicati all'Albo consortile on line per 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione ai sensi dell'art. 23, comma I, della L.R. n. 28/2002.

Per motivate ragioni d'urgenza, i predetti atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti. Anche in tal caso tali atti devono essere pubblicati all'Albo consorziale on line per 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione.

Gli atti soggetti a controllo di cui al precedente comma III, sono trasmessi, entro i 3 (tre) giorni successivi alla loro pubblicazione, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali in duplice copia integrale con l'attestazione, per ciascuno di essi, del periodo della pubblicazione medesima.

Per motivate ragioni d'urgenza anche le deliberazioni soggette al controllo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali possono essere dichiarate immediatamente esecutive dall'Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti e sono inviate, entro 7 (sette) giorni, computati i giorni festivi ed il sabato, dalla loro adozione, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e pubblicati all'Albo del Consorzio on line per 7 (sette) giorni compresi i giorni festivi ed il sabato ai sensi dell'art. 23, comma VI, della L.R. n. 28/2002.

Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi:

- a) quando siano scaduti i termini stabiliti dall'art. 23, comma IV, della L.R. n. 28/2002 senza che la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ne abbia disposto l'annullamento;
- b) quando, prima della scadenza del termine di cui al predetto comma IV dell'art. 23 della L.R. n. 28/2002, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali abbia dato al Consorzio formale avviso di legittimità.

Gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti dal comma III dell'articolo 22 della L.R. n.

28/2002 diventano esecutivi trascorso il termine di loro pubblicazione.

Il Consorzio designa l'impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione on line degli atti di cui sopra. In difetto di designazione, tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'Ente; egli deve pure curare la messa a disposizione di chi chiede lettura degli atti in pubblicazione.>>

L) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30

all'articolo 30 la rubrica viene sostituita dalla seguente: "Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo" e la lettera b) del comma 5 viene sostituita dalla seguente:

<<b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.>>;

M) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 49

il comma 1 dell'articolo 49 recante "Associazione dei Consorzi di bonifica" è sostituito dal seguente:

<<La partecipazione del Consorzio ad una Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale è regolata dalle modalità e norme di cui agli artt 20, 20 bis e 21 della L.R. n. 28/2002>>;

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Awv. Debora Serracchiani -